



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
“TOMASO ALBINONI”
Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato con delibera n° 22 del 20 maggio 2025



SOMMARIO

<u>Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>Definizione e durata del Consiglio di Istituto.....</u>	<u>3</u>
<u>Funzioni del Consiglio di Istituto.....</u>	<u>3</u>
<u>Responsabilità dei membri del Consiglio.....</u>	<u>6</u>
<u>Diritti dei membri del Consiglio.....</u>	<u>7</u>
<u>Prima seduta.....</u>	<u>7</u>
<u>Elezione del Presidente.....</u>	<u>7</u>
<u>Elezione del Vice Presidente.....</u>	<u>8</u>
<u>Attribuzioni del Presidente.....</u>	<u>8</u>
<u>Attribuzioni del Vice Presidente.....</u>	<u>9</u>
<u>Attribuzioni del Segretario.....</u>	<u>9</u>
<u>La Giunta Esecutiva e le sue funzioni.....</u>	<u>10</u>
<u>Durata e scioglimento.....</u>	<u>11</u>
<u>Elezioni suppletive.....</u>	<u>11</u>
<u>Proroga.....</u>	<u>11</u>
<u>I Consiglieri.....</u>	<u>11</u>
<u>Presenza di esperti o estranei al Consiglio.....</u>	<u>12</u>
<u>Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta.....</u>	<u>13</u>
<u>Convocazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Validità delle sedute.....</u>	<u>14</u>
<u>La discussione.....</u>	<u>14</u>
<u>Validità delle votazioni.....</u>	<u>15</u>
<u>Validità delle delibere.....</u>	<u>15</u>
<u>Il Verbale.....</u>	<u>16</u>
<u>Pubblicità degli atti.....</u>	<u>16</u>
<u>Commissioni di lavoro.....</u>	<u>17</u>
<u>Approvazione Modifiche Pubblicazione del Regolamento.....</u>	<u>17</u>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio d'Istituto. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche.

Articolo 1

Definizione e durata del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto eletto a norma dell'art. 8 del D.L.vo n° 8 del 16 Aprile 1994, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito di norma da 19 componenti, di cui n.8 rappresentanti dei genitori, n.8 rappresentanti dei docenti, n.2, rappresentanti del personale non docente, n.1 dirigente scolastico (membro di diritto).
2. Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo collegiale.

Articolo 2

Funzioni del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è l'Organo collegiale di governo della scuola e, in quanto tale, elabora ed adotta gli indirizzi generali, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio:
 - a. approva il Programma annuale;
 - b. ratifica i provvedimenti del D.S. che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;
 - c. verifica lo stato di attuazione del Programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie;
 - d. decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
 - e. stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al D.S.G.A.;
 - f. approva il conto consuntivo;
 - g. delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per la copertura dell'eventuale perdita di gestione. Qualora la perdita sia dovuta a cause permanenti o non rimovibili,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
“TOMASO ALBINONI”

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



dispone la cessazione dell'attività gestita, destinando le attrezzature ad attività didattiche differenti;

- h. delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotta sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari;
- i. eventuale individuazione del superiore limite di spesa per le spese minute.

La mancata approvazione nei termini prescritti del Programma annuale e del Conto consuntivo comporta la nomina di un Commissario ad acta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e responsabilità gestionali comporta una competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di programmazione, verifica e controllo.

- 3. In materia di attività negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
 - a. all'accettazione/rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c. all'accensione di mutui e, in genere, ai contratti di durata pluriennale;
 - d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - f. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - g. all'acquisto di immobili.
- 4. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:
 - a. contratti di sponsorizzazione;
 - b. contratti di locazione di immobili;
 - c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - h. partecipazione a progetti internazionali;
- 5. Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
“TOMASO ALBINONI”

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



6. Al Consiglio spetta inoltre:

- a. decidere in materia di acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nel rispetto del D.M. n. 44/2001;
- b. l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- c. l'indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione alle stesse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- d. esprimere un parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilire i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- e. regolamentazione dei rapporti tra i diversi Organi operanti nella scuola;
- f. richiedere al D.S., ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la convocazione degli Organi Collegiali per avere un parere su determinate questioni;
- g. prendere visione del Regolamento per lo svolgimento dell'assemblea dei genitori (D.P.R. n. 416, art. 45);
- h. promuovere ed effettuare consultazioni, referendum e inchieste tra la popolazione scolastica su determinati problemi di interesse generale e di informare, con mezzi più idonei, la popolazione stessa sui più importanti problemi che riguardano la vita della scuola;
- i. dare pareri al Collegio dei Docenti circa le iniziative di sperimentazione metodologico didattica (D.P.R. n. 419, art. 2);
- j. proporre iniziative di sperimentazione per l'innovazione di ordinamenti e strutture (D.P.R. n. 419, art. 3);
- k. fornire indicazioni ed orientamenti sui principali aspetti dell'attività didattica di competenza degli altri organi collegiali;
- l. ricevere la documentazione dei risultati delle sperimentazioni (D.P.R. n. 419, art. 6);
- m. organizzare d'intesa con l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) iniziative di aggiornamento (D.P.R. n. 419, art.8);
- n. stabilire rapporti di consultazione e di collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie, con le Organizzazioni sociali, l'Ente locale e gli altri Organismi rappresentativi esistenti nel territorio dell'istituto
- o. nominare commissioni, gruppi di lavoro e delegazioni con l'incarico di seguire gli specifici campi di attività in cui si articola l'azione del Consiglio;
- p. instaurare un effettivo collegamento tra i Consigli di Istituto situati nella zona, per dibattere problemi ed impostare e programmare iniziative comuni. approvazione del POF e del PTOF (organizzazione e programmazione della vita e delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto, con



particolare riguardo alle iniziative di recupero/potenziamento volte a prevenire, attenuare, eliminare l'insuccesso scolastico e ogni forma di disagio fisico, psichico e sociale, legata a situazioni di svantaggio e/o handicap);

- q. designare i Membri (genitori, insegnanti e personale amministrativo), che comporranno la Commissione elettorale, l'Organo di garanzia e le altre eventuali Commissioni, che si deciderà di costituire.

- 7. Il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentitegli dalla legge, dal presente regolamento e dalle ordinanze e disposizioni ministeriali.

Articolo 3

Responsabilità dei membri del Consiglio

1. La responsabilità dei membri è disciplinata dall'art. 24 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che qui di seguito si cita. "Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'approvazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso".
2. In relazione al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del "Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. n. 101/2018 (che ha modificato il D.Lgs. n.196/2003), l'Istituto ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni in materia. Pertanto, qualora nello svolgimento della propria funzione, i membri del C.d.I. e di altri Organismi Collegiali dovessero venire a contatto con dati personali di ogni genere ivi compresi quelli particolari, sono obbligati a mantenere il segreto e la riservatezza in merito a tali dati. L'obbligo sorge dalla necessità di adottare ogni precauzione possibile al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza dei dati personali e di impedire la loro rivelazione a terzi. In caso di diffusione, divulgazione, uso improprio e/o illegittimo, perdita, smarrimento, deterioramento o sottrazione di dati personali dell'interessato, i membri del C.d.I. o di altri Organi collegiali dovranno comunicare tempestivamente al referente interno (DPO) quanto accaduto, in modo che lo stesso prenda gli opportuni provvedimenti e informi il Titolare del trattamento. Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza come sopra specificati potrà comportare gravi responsabilità amministrative e civili a carico dell'Istituto e del soggetto.



Articolo 4

Diritti dei membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio d'Istituto possono, durante l'orario di servizio ed apertura dello sportello, accedere agli uffici di Segreteria previa richiesta motivata scritta e solo a seguito di conferma, per avere tutte le informazioni ed ottenere copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta.
2. Previa richiesta scritta alla Dirigente Scolastica, i Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai locali della Scuola per effettuare sopralluoghi sia delle strutture che degli arredi.
3. Ciascun Consigliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio ed alla Giunta esecutiva informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle decisioni validamente adottate.
4. I consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dalla Legge e dal presente Regolamento, possono presentare al Consiglio interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita di Istituto e su quei fatti ed avvenimenti sui quali si ritiene opportuna un'autonoma presa di posizione da parte del consiglio.

Articolo 5

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

Articolo 6

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano.



Articolo 7

Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio elegge anche un Vice Presidente.
2. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
3. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 6 per l'elezione del Presidente.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di contemporanea assenza del Vice Presidente e del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 8

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
2. Convoca e presiede il Consiglio.
3. Stabilisce l'ordine del giorno in rapporto:
 - a. alle esigenze e su proposta della Giunta Esecutiva
 - b. su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei Componenti il Consiglio
4. Affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.
5. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.
6. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.
7. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sede del Consiglio chiunque sia causa di disordine.
8. Può sospendere la seduta e disporre la sua prosecuzione in altra data, qualora il comportamento del pubblico non consenta il regolare svolgimento dei lavori.
9. Se lo ritiene opportuno, può concedere la parola agli uditori nelle sedute pubbliche.
10. Ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



Articolo 9

Attribuzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente nel caso in cui questi non possa adempierle per assenza od impedimenti.
2. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione del C.d.I., che dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice, presiederà il Consiglio il genitore consigliere più anziano di età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.

Articolo 10

Attribuzioni del Segretario

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto debbono essere svolte, per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.



Articolo 11

La Giunta Esecutiva e le sue funzioni

1. La Giunta Esecutiva è composta da sei membri, di cui quattro eletti dal Consiglio di Istituto.: n. 1 Docente; n. 1 Non docente; n. 2 Genitori; il Dirigente scolastico ed il D.S.G.A., quali membri di diritto.
2. La Giunta è presieduta e convocata dal Dirigente scolastico.
3. Segretario della Giunta è il D.S.G.A. e, in quanto tale, esplica i compiti demandati dalla Legge.
4. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
5. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. I componenti della Giunta Esecutiva devono essere avvisati, tramite avviso scritto o telefonico, almeno 5 giorni prima della seduta.
6. Di ogni seduta della Giunta Esecutiva si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.
8. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli candidati.
9. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.
10. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g. e l'invio di tutta la relativa documentazione.
11. La Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.
12. Redige la relazione finale sull'andamento generale della scuola.
13. In caso di particolare urgenza il Presidente della Giunta Esecutiva può autorizzare iniziative ed attività a carattere formativo.



Articolo 12

Durata e scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:
 - a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 13

Elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a. per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 14

Proroga

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 15

I Consiglieri

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 13.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.



3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 16

Presenza di esperti o estranei al Consiglio

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per essere presenti (per gli aventi titolo si rimanda all'art.15 comma 2), costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.
3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico o del Presidente, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.
4. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate.



Articolo 17

Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Articolo 18

Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
4. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno cinque giorni prima della riunione.
5. L'atto di convocazione:
 - a. deve avere la forma scritta;
 - b. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere;
 - c. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
 - d. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - e. deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta;
 - f. deve essere inviato a tutti i Consiglieri.
6. L'omessa comunicazione anche ad uno solo dei membri del Consiglio o l'inosservanza delle modalità di convocazione riportate nell'articolo 18, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.



Articolo 19

Validità delle sedute

1. L'Organo collegiale, ai sensi del comma 1, art.28 del D.P.R. n. 416/74, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
4. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Articolo 20

La discussione

5. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 18.
6. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire per non più di 10 minuti, su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta, garantendo equità.
7. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, per consentirne l'esame il Presidente può sospendere la seduta; è obbligato a sospenderla se è richiesta da almeno un terzo dei presenti.



Articolo 21

Validità delle votazioni

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. La votazione può avvenire:
 - a. per alzata di mano;
 - b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c. per scheda segreta.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 22

Validità delle delibere

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.



Articolo 23

Il Verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni ed i risultati delle votazioni comprensivo dell'identificazione dei votanti quando le votazioni sono non segrete. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il Consigliere dovrà fornire il testo o dettarlo direttamente al segretario; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Articolo 24

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicati all'albo della scuola copia conforme del verbale delle sedute.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente, ATA e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico che ne darà informazione al Presidente.



Articolo 25

Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno, per temi di particolare importanza, delle commissioni di lavoro, costituite da almeno tre dei membri del Consiglio. Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della commissione al consiglio sono accompagnate da una relazione.

Articolo 26

Approvazione Modifiche Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato.
2. Il Consiglio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del Regolamento.
3. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
4. Il presente Regolamento è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito della scuola
5. Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto.